

Spett.li
Clienti
Loro Sedi

Modena, li 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Nuovi adempimenti IVA

In considerazione dei nuovi adempimenti comunicativi trimestrali (dati delle fatture e liquidazioni periodiche IVA) e delle conseguenti sanzioni previste in caso di invii telematici incompleti, come dettagliato di seguito, lo Studio scrivente, al fine di calcolare correttamente le liquidazioni IVA ed adempiere agli obblighi di comunicazione entro i termini previsti dalla normativa, comunica quanto segue:

- per i Clienti con tenuta della contabilità a cura dello Studio si raccomanda di far pervenire allo stesso tutte le fatture vendite emesse e le fatture acquisti ricevute entro il giorno 15 successivo al mese di riferimento (per esempio entro il 15 Febbraio per il mese di Gennaio 2017);
- per i Clienti con tenuta della contabilità interna, si raccomanda di far pervenire tutti i dati allo Studio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (per esempio entro il 30 Aprile 2017 per il primo trimestre Gennaio – Marzo).

1

Inoltre, per consentire una corretta elaborazione della dichiarazione IVA 2017 per l'anno 2016, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2017, si ricorda di far pervenire allo Studio scrivente tutti i dati e documenti entro venerdì 20 Gennaio 2017.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, esonera lo Studio scrivente da eventuali sanzioni per omesse o incomplete comunicazioni.

Il DL 22.10.2016 n. 193, convertito nella L. 1.12.2016 n. 225 ha introdotto importanti novità in materia di IVA. Tra le principali si prevede:

- l'introduzione, a partire dal 01/01/2017, delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;
- l'abolizione del c.d. "spesometro" annuale;
- la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- l'aumento del limite dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia patrimoniale.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

Per tutti i soggetti passivi IVA (esercanti attività d'impresa, arte o professione) a decorrere dal 01/01/2017 è previsto l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate. Tale adempimento sostituirà l'obbligo di presentazione annuale del c.d. "spesometro", il quale sarà quindi ancora dovuto per la sola comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

AMBITO OGGETTIVO

Nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale. Più specificamente, la comunicazione dovrà riportare i dati:

- delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali;
- delle note di variazione emesse e ricevute, relative al medesimo trimestre.

I dati delle fatture, da trasmettere in forma analitica, saranno definiti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ciononostante, si ritiene che nella comunicazione dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile IVA;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre, anziché al 31 agosto. La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

In deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata entro il 25/07/2017.

SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO

Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, dovrebbero risultare esonerati i soggetti che operano:

- nel regime di vantaggio per i c.d. “contribuenti minimi”, ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- nel nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;

dal momento che gli stessi erano già stati esclusi dall’obbligo di presentazione dello “spesometro”.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell’ambito delle comunicazioni trimestrali è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 2,00, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre. Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni sopra evidenziate laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione, effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

I soggetti passivi IVA saranno altresì obbligati, sempre a decorrere dal 01/01/2017, a comunicare trimestralmente e con modalità telematica, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. Non sono tenuti all’invio i soggetti passivi IVA:

- esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell’anno di riferimento e non hanno crediti d’imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91;
- rientrano nel regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione trimestrale devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia mensili sia trimestrali e la stessa deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'eccedenza a credito. Nonostante la definizione dei dati da trasmettere sia rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si presume comunque che verrà richiesto l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

TERMINI DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni delle fatture. Le comunicazioni devono quindi essere trasmesse:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Tuttavia, deve escludersi che la deroga prevista per la presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017 possa applicarsi anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni. Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31/05/2017, per il primo trimestre, ed entro il 16/09/2017, per il secondo trimestre).

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'IVA. Pertanto, i contribuenti "mensili" continueranno a versare l'imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione ed entro i termini ordinari.

REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l'applicazione di una sanzione da € 500,00 ad € 2.000,00. Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione alla metà (50%) della sanzione nel caso in cui, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione, effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti.

CONTROLLO DEI DATI TRASMESSI ED EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE

L'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli incrociati su tutti i dati ricevuti, in particolare:

- sui dati delle fatture;
- sulla coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;

- sulla coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni, anticipando, rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, i controlli sui versamenti.

Laddove, dai controlli eseguiti, emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dall'Agenzia e potrà:

- fornire i chiarimenti necessari, ovvero eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente;
- provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso *ex art. 13 del DLgs. 472/97*.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Conseguentemente all'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono modificati i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Resta invece invariato il termine di presentazione per il periodo d'imposta 2016, previsto entro il mese di febbraio 2017 (fra 01/02/2017 ed il 28/02/2017).

5

ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Oltre all'abolizione del c.d. "spesometro" annuale, il DL 193/2016 convertito prevede che, a decorrere dal 01/01/2017, vengano aboliti ulteriori obblighi comunicativi, tra i quali gli elenchi INTRASTAT, riepilogativi:

- degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

RIMBORSI IVA

Il DL 193/2016 convertito inoltre ha innalzato da € 15.000,00 ad € 30.000,00 la soglia al di sotto della quale è possibile ottenere il rimborso dell'eccedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica. Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario:

- apporre il visto di conformità per la generalità dei soggetti passivi IVA;

- prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati “a rischio”.

La nuova soglia potrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2016 (modello IVA 2017).

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

